Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2024
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Disegno

Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto

(Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2024[2],

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust.

2 Istituisce in particolare:

a. gli obblighi di identificazione, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche di diritto privato svizzero, delle persone giuridiche di diritto estero e dei trust;

b. gli obblighi di identificazione, di verifica e di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano a titolo fiduciario;

c. il registro che raccoglie le informazioni sugli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza), comprese le disposizioni relative al suo contenuto e all'accesso a tale registro;

d. gli obblighi di identificazione dei titolari degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera.

3 La presente legge ha lo scopo di garantire alle autorità un accesso rapido ed efficace a informazioni esatte, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei trust nell'adempimento dei compiti di cui agli articoli 33–35.

1 RS **101**
2 FF **2024** 1607

In tal modo contribuisce in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Art. 2 Campo d'applicazione

[1] Alla presente legge sono assoggettati i seguenti enti giuridici:

a. le seguenti società:
   1. le società anonime,
   2. le società in accomandita per azioni,
   3. le società a garanzia limitata,
   4. le società cooperative,
   5. le società di investimento a capitale variabile (SICAV),
   6. le società di investimento a capitale fisso (SICAF),
   7. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

b. le fondazioni e le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio;

c. le persone giuridiche di diritto estero che:
   1. detengono una succursale iscritta nel registro di commercio,
   2. hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera,
   3. sono proprietarie di un fondo in Svizzera o acquistano un fondo in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 della legge federale del 16 dicembre 1983[3] sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE).

[2] I trustee che hanno domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera, fatti salvi i trustee assoggettati alla legge del 10 ottobre 1997[4] sul riciclaggio di denaro (LRD), sono sottoposti agli articoli 23 e 24.

[3] Le persone giuridiche di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera sono sottoposte all'articolo 26. Il Consiglio federale designa gli altri enti giuridici sottoposti all'articolo 26 tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali.

Art. 3 Eccezioni

Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge:

a. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le filiali detenute direttamente o indirettamente per oltre il 75 per cento da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa;

b. gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza secondo gli articoli 61 e 64*a* della legge fede-

3 RS **211.412.41**
4 RS **955.0**

rale del 25 giugno 1982[5] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

c. le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti direttamente o indirettamente per almeno il 75 per cento da uno o più enti pubblici.

Capitolo 2: Società

Sezione 1: Avente economicamente diritto

Art. 4 Definizione generale

1 L'avente economicamente diritto di una società è ogni persona fisica che, in definitiva, la controlla partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure la controlla in altro modo.

2 A titolo sussidiario, se nessuna persona soddisfa i criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 5 Avente economicamente diritto di una SICAV

1 L'avente economicamente diritto di una SICAV è ogni persona fisica che, in qualità di azionista imprenditore, detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del comparto degli azionisti imprenditori o la controlla in altro modo.

2 A titolo sussidiario, se nessuna persona soddisfa i criteri di cui al capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo.

Art. 6 Controllo esercitato indirettamente e in altro modo

Il Consiglio federale precisa a quali condizioni una società è considerata controllata indirettamente o in altro modo da una persona fisica.

Sezione 2: Obblighi della società

Art. 7 Identificazione e verifica degli aventi economicamente diritto

1 La società deve identificare i suoi aventi economicamente diritto. Raccoglie le seguenti informazioni su di essi:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;

5 RS **831.40**

e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

2 Deve verificare l'identità degli aventi economicamente diritto e la loro qualità di aventi economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Richiede agli azionisti, ai soci, agli aventi economicamente diritto o ad altri terzi i documenti giustificativi utili a tal fine.

3 Se è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, per le partecipazioni detenute da tale società le informazioni che è tenuta a raccogliere sono unicamente la ditta e la sede di tale società e i dettagli della quotazione.

Art. 8 Documentazione e conservazione delle informazioni sull'avente economicamente diritto

1 La società deve documentare le informazioni di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 3 garantendo che siano aggiornate e accessibili in ogni momento in Svizzera.

2 Se non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, documenta questo fatto e le azioni intraprese a tal fine.

3 Deve conservare le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la qualità di avente economicamente diritto.

4 Per le società anonime e le società a garanzia limitata, la persona di cui all'articolo 718 capoverso 4 o 814 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)[6] deve avere accesso alle informazioni documentate.

Art. 9 Annuncio al registro per la trasparenza

1 La società deve annunciare al registro per la trasparenza l'identità dei suoi aventi economicamente diritto. Trasmette le seguenti informazioni su di essi:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. il Comune di domicilio e lo Stato di domicilio;

e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

2 Se è detenuta parzialmente da una società quotata in borsa, annuncia soltanto questo fatto nonché le informazioni raccolte conformemente all'articolo 7 capoverso 3.

3 Se non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, lo indica nell'annuncio e trasmette tutte le informazioni rilevanti di cui dispone, compreso il nome del membro superiore dell'organo direttivo.

6 RS **220**

4 L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dall'iscrizione della società nel registro di commercio oppure, nel caso di una persona giuridica di diritto estero, entro un mese dal suo assoggettamento alla presente legge.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di annuncio. Può sancire l'obbligo per la società di trasmettere documenti giustificativi. Precisa il contenuto delle informazioni da trasmettere relativamente alla natura e all'estensione del controllo esercitato dall'avente economicamente diritto.

Art. 10 Annuncio di modifiche al registro per la trasparenza

La società deve annunciare al registro per la trasparenza ogni modifica dei fatti iscritti nel registro entro un mese dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza.

Art. 11 Procedura di annuncio al registro di commercio

1 La società, all'atto di iscrivere un fatto nel registro di commercio, può annunciare l'identità dei suoi aventi economicamente diritto all'ufficio cantonale competente del registro di commercio invece che al registro per la trasparenza, purché confermi che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società.

2 In tale caso, trasmette all'ufficio cantonale del registro di commercio le informazioni di cui all'articolo 9 capoversi 1–3. Conferma che non esistono altri aventi economicamente diritto. Queste informazioni non sono pubbliche ai sensi dell'articolo 936 CO[7].

3 L'ufficio cantonale del registro di commercio inoltra al registro per la trasparenza le informazioni ricevute senza verificarne l'esattezza o la completezza. Le tratta unicamente a tal fine e non può conservarle.

4 L'annuncio al registro di commercio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 9 capoverso 4. L'articolo 10 è applicabile per analogia.

Art. 12 Responsabilità per gli annunci ai registri

1 Il membro superiore dell'organo direttivo deve effettuare gli annunci di cui agli articoli 9–11, 17 o 21.

2 Può delegare tale compito ad altre persone della società o a terzi, ma rimane responsabile della sua corretta esecuzione.

Sezione 3: Obblighi dei titolari di quote sociali

Art. 13

1 Un azionista o un socio che, da solo o d'intesa con terzi, detiene quote sociali in misura tale da permettergli di controllare, in definitiva, la società deve annunciare a

7 RS **220**

quest'ultima l'identità dell'avente economicamente diritto. Trasmette le seguenti informazioni su di esso:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;

e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

2 Se è una società i cui diritti di partecipazione sono parzialmente quotati in borsa, l'azionista o il socio deve annunciare soltanto questo fatto, nonché la ditta e la sede della società e i dettagli della quotazione.

3 L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dal giorno in cui ha avuto inizio il controllo.

4 Su richiesta della società, l'azionista o il socio deve trasmettere le informazioni o i documenti giustificativi necessari alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto o della sua qualità di avente economicamente diritto.

5 L'azionista o il socio deve annunciare alla società ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

Sezione 4: Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati

Art. 14

1 Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto, deve annunciarlo all'azionista o al socio che detiene le quote sociali in questione oppure, se il controllo è esercitato in altro modo o attraverso più società o persone (catena di controllo), direttamente alla società. Trasmette loro le informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 1.

2 Deve annunciare loro entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 13 capoverso 1.

3 L'avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto trasmettendo alla società, agli azionisti o ai soci le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Sezione 5: Obblighi relativi agli amministratori, ai gestori, agli azionisti e ai soci che operano a titolo fiduciario

Art. 15 Rapporto fiduciario

1 È considerato amministratore o gestore che opera a titolo fiduciario chi esercita la funzione di amministratore o di gestore in una società di diritto privato svizzero in nome proprio e per conto di un terzo.

2 È considerato azionista o socio che opera a titolo fiduciario chi esercita, in nome proprio e per conto di un terzo, i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale in una società di diritto privato svizzero.

Art. 16 Annuncio dei rapporti fiduciari alla società

1 Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano a titolo fiduciario devono trasmettere alla società le seguenti informazioni riguardo alle persone per conto delle quali operano:

a. nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, l'indirizzo e lo Stato di domicilio;

b. nel caso di una persona giuridica, la ditta, la sede, l'indirizzo e il numero d'identificazione delle imprese.

2 Se operano in qualità di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD[8] sono tenuti ad annunciare soltanto l'esistenza di un rapporto fiduciario.

3 La società deve documentare le informazioni trasmesse dagli azionisti che operano a titolo fiduciario, garantendo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

4 L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dal giorno in cui ha avuto inizio il rapporto fiduciario.

Art. 17 Annuncio dei rapporti fiduciari al registro di commercio

1 Le società annunciano al registro di commercio l'identità delle seguenti persone:

a. gli amministratori, i gestori o i soci che operano a titolo fiduciario;

b. le persone per conto delle quali operano le persone di cui alla lettera a.

2 Per le persone fisiche, la società annuncia il nome, il cognome, la data di nascita, la cittadinanza, il Comune di domicilio e lo Stato di domicilio. Per le persone giuridiche, la società annuncia la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle imprese.

3 Se l'amministratore, il gestore, l'azionista o il socio che opera a titolo fiduciario è un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD[9], la società annuncia soltanto l'identità di tale persona e l'esistenza di un rapporto fiduciario.

8 RS **955.0**
9 RS **955.0**

4 L'annuncio deve essere effettuato entro un mese dal giorno in cui la società è venuta a conoscenza del rapporto fiduciario.

Art. 18 Pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti fiduciari

La qualità di amministratore, di gestore o di socio che opera a titolo fiduciario è iscritta nel registro di commercio. Le altre informazioni annunciate al registro di commercio secondo l'articolo 17 capoverso 1 non sono pubbliche.

Capitolo 3: Fondazioni e associazioni

Art. 19 Avente economicamente diritto di una fondazione o di un'associazione

1 Sono considerate aventi economicamente diritto di una fondazione le seguenti persone fisiche:

a. il fondatore, se esercita, di fatto o di diritto, un'influenza determinante sulle decisioni della fondazione, in particolare sulle distribuzioni;

b. il beneficiario, se è designato nominalmente o in modo determinabile dall'atto di fondazione e ha diritto a distribuzioni della fondazione;

c. l'avente economicamente diritto di una persona giuridica che ha qualità di fondatore o di beneficiario secondo la lettera a o b;

d. ogni altra persona che, in definitiva, controlla la fondazione, in particolare ogni terzo che ha la facoltà di designare o revocare i membri dell'organo direttivo della fondazione che detengono, da soli o collettivamente, la maggioranza dei voti o che ha il diritto di modificare l'attribuzione delle distribuzioni o la designazione dei beneficiari.

2 Sono considerate aventi economicamente diritto di un'associazione le persone fisiche che, in definitiva, esercitano il controllo effettivo sulle decisioni dell'associazione.

3 A titolo sussidiario, se nessuna persona soddisfa i criteri di cui al capoverso 1 o 2, la fondazione o l'associazione identifica il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto.

Art. 20 Obblighi delle fondazioni e delle associazioni

1 La fondazione o l'associazione deve identificare i suoi aventi economicamente diritto.

2 Se ha identificato il membro superiore del suo organo direttivo quale avente economicamente diritto, non deve adottare altre misure per verificarne l'identità o documentare tale informazione.

3 Se ha identificato altre persone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 19 capoverso 1 o 2, deve raccogliere le seguenti informazioni su di esse:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;

e. le informazioni necessarie sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

4 Deve verificare l'identità degli aventi economicamente diritto secondo il capoverso 3 e la loro qualità di aventi economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Richiede alle persone interessate o a terzi i documenti giustificativi utili a tal fine.

5 Deve documentare le informazioni di cui al capoverso 3, garantendo che siano aggiornate e che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

6 Se non è riuscita a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l'identità o la qualità di avente economicamente diritto, documenta questo fatto e le azioni intraprese a tal fine.

7 Deve conservare le informazioni e i documenti giustificativi per dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la qualità di avente economicamente diritto.

Art. 21 Annuncio al registro

1 La fondazione o l'associazione deve annunciare al registro per la trasparenza l'identità dei suoi aventi economicamente diritto. Gli articoli 9 e 10 sono applicabili per analogia.

2 Se il membro superiore dell'organo direttivo della fondazione o dell'associazione è l'unica persona identificata secondo l'articolo 19, la fondazione o l'associazione può annunciarlo all'ufficio cantonale competente del registro di commercio all'atto dell'iscrizione nel registro di commercio o di una modifica dei fatti iscritti in tale registro. L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette le informazioni al registro per la trasparenza. Le tratta unicamente a tal fine e non può conservarle.

Art. 22 Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati

1 Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto senza appartenere all'organo direttivo della fondazione o dell'associazione, deve annunciarlo alla fondazione o all'associazione.

2 Deve annunciare entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 20 capoverso 3.

3 L'avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto trasmettendo alla fondazione o all'associazione le informazioni e i documenti giustificativi necessari.

Capitolo 4: Trust

Art. 23 Avente economicamente diritto di un trust

1 Sono considerate aventi economicamente diritto di un trust le seguenti persone fisiche:

a. il disponente;

b. il trustee;

c. il protettore;

d. il beneficiario;

e. ogni altra persona fisica che controlla in modo diretto, indiretto o in altro modo il trust, compresi gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica che partecipa al trust ai sensi delle lettere a–d.

2 Il Consiglio federale precisa il concetto di controllo ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 24 Obblighi del trustee

1 Il trustee deve identificare l'avente economicamente diritto del trust. Deve verificarne l'identità e la qualità di avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze.

2 Raccoglie le seguenti informazioni sull'avente economicamente diritto:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l'indirizzo e lo Stato di domicilio;

e. se del caso, le informazioni sulla natura e sull'estensione del controllo esercitato.

3 Se un ente giuridico, una società di persone o un trust partecipa al trust ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettere a–d, il trustee raccoglie anche le seguenti informazioni su tale ente, società o trust:

a. la ditta, il nome o la designazione;

b. la sede o l'indirizzo.

4 Raccoglie le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari, sui consulenti e sugli altri fornitori di servizi finanziari che hanno una relazione d'affari con il trust:

a. il nome o la ditta;

b. la sede o l'indirizzo;

c. il tipo di relazione d'affari conclusa con il trust.

5 Se l'atto di trust designa categorie di beneficiari, il trustee determina i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario.

6 Deve documentare le informazioni di cui ai capoversi 2–4. Verifica periodicamente la loro attualità e, se necessario, le aggiorna.

7 Deve conservare le informazioni per cinque anni dopo la cessazione della sua funzione, garantendo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Capitolo 5: Persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero

Art. 25 Obblighi delle persone giuridiche di diritto estero

1 Gli articoli 4–14 si applicano per analogia alle persone giuridiche di diritto estero.

2 Le persone giuridiche di diritto estero devono designare un rappresentante o un recapito in Svizzera al momento dell'annuncio al registro per la trasparenza.

Art. 26 Obbligo aggiuntivo per le persone giuridiche e gli altri enti giuridici di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera

Le persone giuridiche e gli altri enti giuridici di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell'amministrazione effettiva. L'elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo di tali persone.

Capitolo 6: Regole semplificate per determinate categorie di persone giuridiche

Art. 27

Il Consiglio federale può prevedere regole semplificate per l'identificazione e la verifica o introdurre una procedura di annuncio semplificata per determinate categorie di persone giuridiche che presentano rischi limitati. Per determinare i rischi connessi a una persona giuridica, considera la sua forma giuridica, la sua struttura e le norme giuridiche ad essa applicabili.

Capitolo 7: Registro per la trasparenza

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 28 Tenuta e forma

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità che tiene il registro per la trasparenza.

2 Il registro per la trasparenza è tenuto in forma elettronica.

Art. 29 Contenuto

1 Il registro per la trasparenza contiene le informazioni di cui agli articoli 9–11, 21 e 25, nonché quelle iscritte d'ufficio.

2 Il Consiglio federale può prevedere che altre informazioni necessarie al trattamento delle segnalazioni di cui agli articoli 38 e 39 o all'esecuzione dei controlli siano iscritte nel registro per la trasparenza. Può prevedere che il registro per la trasparenza contenga informazioni trasmesse dalle autorità del registro di commercio, comprese le informazioni trasmesse automaticamente.

3 Le modifiche del registro per la trasparenza devono essere ricostruibili in ordine cronologico. È fatto salvo l'articolo 53 capoverso 2.

Art. 30 Procedura di annuncio elettronica

1 Gli annunci al registro per la trasparenza devono essere effettuati per via elettronica, fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 e all'articolo 21 capoverso 2.

2 Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di utilizzare una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare gli annunci o trasmettere i documenti giustificativi.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi nonché l'autenticazione degli utenti. Stabilisce le prescrizioni tecniche per la procedura e indica i mezzi d'identificazione elettronica che possono essere utilizzati.

Art. 31 Effetti

Le iscrizioni sono declaratorie e non hanno effetto costitutivo.

Art. 32 Cancellazione

1 L'iscrizione di una persona giuridica di diritto privato svizzero è cancellata dal registro per la trasparenza non appena questa persona è cancellata dal registro di commercio. L'associazione che non è più tenuta all'iscrizione nel registro di commercio può altresì chiedere la sua cancellazione.

2 L'iscrizione di un ente giuridico di diritto estero è cancellata su richiesta dal registro per la trasparenza non appena termina il suo assoggettamento alla presente legge.

3 Le informazioni relative a una persona fisica sono cancellate dal registro per la trasparenza non appena questa persona perde la qualità di avente economicamente diritto o non è più coinvolta nella catena di controllo.

Sezione 2: Accesso

Art. 33 Diritto di consultazione online dell'autorità di controllo

1 L'autorità di controllo e i terzi da essa incaricati possono consultare online tutti i dati del registro per la trasparenza nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

2 L'autorità di controllo garantisce che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

Art. 34 Diritto di consultazione online delle autorità

1 Le seguenti autorità possono consultare online tutti i dati del registro per la trasparenza:

a. le autorità di polizia, le autorità amministrative e le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, per il perseguimento di reati conformemente al Codice di procedura penale[10], alla legge federale del 22 marzo 1974[11] sul diritto penale amministrativo (DPA), alla legge federale del 7 ottobre 1994[12] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, alla legge federale del 14 dicembre 1990[13] sull'imposta federale diretta, alla legge federale del 14 dicembre 1990[14] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o alle leggi cantonali di attuazione di quest'ultima;

b. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, per l'adempimento dei compiti secondo la LRD[15];

c. le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale, per rispondere alle richieste di assistenza amministrativa di altri Stati e per l'adempimento degli obblighi della Svizzera in applicazione:
   1. delle convezioni internazionali,
   2. della legge federale del 18 dicembre 2015[16] sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali,
   3. della legge federale del 16 giugno 2017[17] sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali,
   4. della legge del 28 settembre 2012[18] sull'assistenza amministrativa fiscale;

10 RS **312.0**
11 RS **313.0**
12 RS **360**
13 RS **642.11**
14 RS **642.14**
15 RS **955.0**
16 RS **653.1**
17 RS **654.1**
18 RS **651.1**

d. gli organi di controllo istituiti conformemente alle ordinanze rette dalla legge del 22 marzo 2002[19] sugli embarghi, per l'attuazione delle misure fondate su tale legge;

e. le autorità di esecuzione della legge del 18 dicembre 2015[20] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, per l'adempimento dei compiti previsti da tale legge.

2 Le seguenti autorità possono consultare online i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all'articolo 32:

a. le autorità amministrative di vigilanza previste dalla LRD, nonché gli organismi di autodisciplina e gli organismi di vigilanza, per l'adempimento dei compiti previsti da tale legge;

b. il Servizio delle attività informative della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 13 dicembre 1996[21] sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 25 settembre 2015[22] sulle attività informative;

c. l'Ufficio federale di statistica, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del 9 ottobre 1992[23] sulla statistica federale e la legge federale del 18 giugno 2010[24] sul numero d'identificazione delle imprese;

d. gli uffici del registro fondiario, le autorità cantonali di vigilanza nonché l'alta vigilanza della Confederazione conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)[25] relative ai diritti reali immobiliari;

e. le autorità di esecuzione della LAFE[26];

f. la Segreteria di Stato dell'economia, per l'adempimento dei compiti secondo la legge del …[27] sulla verifica degli investimenti;

g. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per l'ammissione e il controllo degli operatori economici autorizzati di cui all'articolo 42*a* della legge del 18 marzo 2005[28] sulle dogane, e per la richiesta e l'esame delle garanzie di cui all'articolo 14 della legge del 19 dicembre 1997[29] sul traffico pesante;

h. l'Ufficio federale di polizia, per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 6*b* lettera a della legge del 22 giugno 2001[30] sui documenti d'identità, dagli articoli 24–24*c* della legge del 20 giugno 1997[31] sulle armi (LArm) e

19 RS **946.231**
20 RS **196.1**
21 RS **946.202**
22 RS **121**
23 RS **431.01**
24 RS **431.03**
25 RS **210**
26 RS **211.412.41**
27 RS …
28 RS **631.0**
29 RS **641.81**
30 RS **143.1**
31 RS **514.54**

dagli articoli 9 e 14*a* della legge federale del 25 marzo 1977[32] sugli esplosivi (LEspl);

i. le autorità cantonali competenti, per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 17 LArm e dall'articolo 10 LEspl;

j. i committenti, in vista dell'esame o dell'aggiudicazione di una commessa pubblica, se sono sottoposti al diritto federale o cantonale in materia di appalti pubblici;

k. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni competenti per l'esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità.

3 Le autorità di cui al capoverso 2 possono ottenere nel singolo caso e su richiesta motivata un estratto contenente i dati cancellati dal registro.

Art. 35 Diritto di consultazione online per l'adempimento degli obblighi di diligenza

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD[33] e i consulenti di cui all'articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD possono consultare online i dati del registro per la trasparenza, eccettuati i dati cancellati conformemente all'articolo 32 e le informazioni relative all'autore di una segnalazione secondo l'articolo 38 o 39, se tali dati sono necessari all'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. L'utilizzo dei dati è limitato a tale scopo.

Art. 36 Estratto del registro per la trasparenza

Ogni ente giuridico può chiedere:

a. un attestato di iscrizione al registro per la trasparenza;

b. un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati conformemente all'articolo 32 e le informazioni relative a eventuali segnalazioni secondo gli articoli 38 e 39;

c. un estratto completo delle informazioni iscritte nel registro per la trasparenza.

Art. 37 Modalità di accesso e dati relativi agli accessi

1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità di accesso al registro per la trasparenza.

2 Se un'autorità, un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD[34] o un consulente di cui all'articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD consulta online i dati del registro per la trasparenza, i dati relativi a tale accesso sono messi a verbale; fanno eccezione le consultazioni effettuate dall'autorità di controllo. Il Consiglio federale definisce la natura e la forma dei dati che devono essere messi a verbale.

32 RS **941.41**
33 RS **955.0**
34 RS **955.0**

Sezione 3: Segnalazione di differenze

Art. 38 Segnalazione di differenze da parte degli intermediari finanziari

1 Ogni intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD[35] che constata una differenza tra le informazioni contenute nel registro per la trasparenza e quelle in suo possesso deve segnalarla al registro per la trasparenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la differenza fa sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente giuridico;

b. la differenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un congruo termine per risolverla, in particolare segnalando la correzione al registro per la trasparenza.

2 Segnala la differenza entro 30 giorni.

3 La segnalazione è motivata in forma standardizzata; l'intermediario finanziario può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.

4 Chi in buona fede segnala una differenza in applicazione della presente disposizione non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione del contratto.

Art. 39 Segnalazione di differenze da parte delle autorità

1 Se un'autorità nutre dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto di un ente giuridico, lo segnala al registro per la trasparenza.

2 La segnalazione è motivata in forma standardizzata; l'autorità può trasmettere ulteriori informazioni per completare la motivazione.

3 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro effettua una segnalazione soltanto se la stessa non compromette un procedimento pendente o un procedimento futuro da avviare dopo l'analisi delle informazioni ricevute secondo l'articolo 23 LRD[36].

4 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può rinunciare a segnalare al registro per la trasparenza le informazioni già segnalate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 38.

5 Le autorità fiscali cantonali o federali sono liberate dal segreto fiscale quando effettuano una segnalazione secondo i capoversi 1 e 2.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di segnalazione.

35 RS **955.0**
36 RS **955.0**

Sezione 4: Controllo ed esecuzione

Art. 40 Controllo degli annunci da parte dell'autorità che tiene il registro

1 L'autorità che tiene il registro controlla che gli annunci contengano le informazioni richieste e verifica l'identità delle persone annunciate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica.

2 Se l'annuncio è completo, l'autorità che tiene il registro procede all'iscrizione e ne dà conferma all'ente giuridico che ha effettuato l'annuncio.

3 L'autorità che tiene il registro controlla che gli enti giuridici assoggettati alla presente legge abbiano effettuato gli annunci prescritti. Diffida gli enti a effettuare gli annunci prescritti oppure a trasmetterle le ulteriori informazioni richieste o i documenti giustificativi necessari alla verifica. Impartisce loro un congruo termine a tal fine e indica le conseguenze di un mancato rispetto dell'obbligo di annuncio.

4 Allo scadere del termine impartito, l'autorità che tiene il registro può iscrivere d'ufficio un ente giuridico che non ha effettuato l'annuncio al registro per la trasparenza.

5 L'autorità che tiene il registro classifica gli enti giuridici in base alle categorie di rischio definite dall'autorità di controllo conformemente all'articolo 46 capoverso 2 lettera b. Può comunicare all'autorità di controllo le iscrizioni che potrebbero essere rilevanti per la sua attività di controllo.

Art. 41 Trattamento delle segnalazioni di differenze e annotazione nel registro per la trasparenza

1 L'autorità che tiene il registro appone un'annotazione all'iscrizione dell'ente giuridico se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a. riceve una segnalazione da un intermediario finanziario o da un'autorità;

b. l'ente non ha dato seguito a una diffida;

c. l'ente ha comunicato di non essere riuscito a identificare l'avente economicamente diritto o a verificarne l'identità o la qualità di avente economicamente diritto.

2 L'annotazione indica l'esistenza di dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità di un'informazione contenuta nel registro per la trasparenza. Se è basata su una segnalazione, ne indica la data, l'autore e la motivazione in forma standardizzata.

3 L'ente giuridico è informato dell'annotazione. L'autorità che tiene il registro diffida l'ente a correggere o completare le informazioni e gli impartisce un congruo termine a tal fine.

4 L'autorità che tiene il registro conserva le ulteriori informazioni contenute in una segnalazione e consente all'autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi online.

Art. 42 Controllo delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza da parte dell'autorità di controllo

1 L'autorità di controllo effettua controlli sull'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.

2 Effettua i controlli in funzione dei rischi oppure a campione, tenendo conto della categorizzazione degli enti giuridici di cui all'articolo 46 capoverso 2 lettera b.

3 Può delegare a terzi l'esecuzione di determinate attività di controllo.

Art. 43 Controlli sulla base di un'annotazione

1 L'autorità di controllo procede a un esame preliminare delle iscrizioni cui è apposta un'annotazione secondo l'articolo 41, al termine del quale può decidere di:

a. cancellare l'annotazione se, sulla base di un esame sommario degli elementi in suo possesso, non appare giustificata;

b. mantenere l'annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura di controllo;

c. avviare una procedura di controllo.

2 Nel quadro dei controlli sulla base di un'annotazione, può accedere online ai seguenti sistemi d'informazione:

a. registro nazionale di polizia di cui all'articolo 17 della legge federale del 13 giugno 2008[37] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;

b. estratto 2 per autorità del casellario giudiziale secondo la legge del 17 giugno 2016[38] sul casellario giudiziale;

c. sistema d'informazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003[39] sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

3 L'accesso ai sistemi d'informazione di cui al capoverso 2 può essere utilizzato soltanto in relazione alle persone seguenti:

a. l'avente economicamente diritto iscritto nel registro per la trasparenza;

b. una persona annunciata quale avente economicamente diritto secondo l'articolo 38 o 39;

c. una persona con la funzione di organo, di azionista o di socio, o una persona coinvolta nella catena di controllo di un ente giuridico;

d. una persona che opera a titolo fiduciario o il mandante di quest'ultima.

4 L'ente giuridico o l'avente economicamente diritto iscritto può chiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo la cancellazione dell'annotazione. L'autorità di controllo dà seguito alla richiesta se esistono elementi sufficienti atti a dimostrare l'esattezza, la completezza e l'attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza.

37 RS **361**
38 RS **330**
39 RS **142.51**

5 Al termine della procedura di controllo, oltre a ordinare le misure di cui all'articolo 45, l'autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell'annotazione.

6 L'intermediario finanziario o l'autorità che ha effettuato la segnalazione all'origine della procedura di controllo sono informati dell'esito della procedura. L'informazione può essere comunicata per via elettronica.

Art. 44 Obbligo di informare degli enti giuridici e dei terzi interessati

1 Le seguenti persone sono tenute a fornire all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati le informazioni e i documenti giustificativi richiesti:

a. l'ente giuridico;

b. gli azionisti, i soci e le persone che ricoprono posizioni equivalenti in seno a una persona giuridica o a un altro ente giuridico;

c. i terzi coinvolti nella catena di controllo;

d. gli aventi economicamente diritto.

2 I terzi che hanno un rapporto contrattuale con l'ente giuridico controllato, i suoi azionisti o soci o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni o documenti giustificativi all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati nella misura in cui tali informazioni o documenti sono necessari a verificare l'identità dell'avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto. È fatto salvo l'articolo 321 del Codice penale (CP)[40].

Art. 45 Misure in caso di iscrizioni inesatte, incomplete o non aggiornate

1 Se constata che un'informazione contenuta nel registro per la trasparenza è inesatta, incompleta o non è aggiornata, l'autorità di controllo adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. A tal fine può in particolare:

a. ordinare all'ente giuridico di comunicare al registro ulteriori informazioni;

b. decidere la modifica o la cancellazione di un'informazione contenuta nel registro;

c. decidere che il risultato del controllo deve essere oggetto di un'annotazione nel registro.

2 In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio o se una mancanza non viene corretta malgrado ripetute diffide, l'autorità di controllo può sospendere i diritti societari e patrimoniali dell'azionista o del socio interessato.

3 In caso di violazione ripetuta degli obblighi di annuncio o se una mancanza non viene corretta malgrado ripetute diffide e la misura appare giustificata dalle circostanze, in particolare perché l'ente giuridico interessato manifestamente non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'autorità di controllo può:

40 RS **311.0**

a. pronunciare lo scioglimento e la liquidazione dell'ente conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento;

b. nel caso di enti giuridici di diritto estero che detengono una succursale, ordinare la cancellazione dell'iscrizione di questa succursale dal registro di commercio.

4 L'avente economicamente diritto iscritto e l'ente giuridico possono esercitare presso l'autorità di controllo il diritto alla modifica o alla cancellazione dei dati che li riguardano contenuti nel registro per la trasparenza. L'autorità di controllo decide in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione delle informazioni contestate.

Art. 46 Autorità di controllo

1 L'unità competente del Dipartimento federale delle finanze (DFF) incaricata dei controlli è l'autorità di controllo. Essa sorveglia l'esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.

2 A tal fine, può segnatamente:

a. emanare direttive per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge all'attenzione degli enti giuridici sottoposti agli obblighi di annuncio;

b. stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi;

c. effettuare un'analisi dei rischi sulla base dei dati del registro per la trasparenza;

d. chiedere all'autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare un'analisi dei rischi.

Art. 47 Iscrizione nel registro fondiario

1 La persona giuridica di diritto estero che acquista un fondo in Svizzera ai sensi dell'articolo 4 LAFE[41] deve produrre la prova della sua iscrizione nel registro per la trasparenza all'atto della richiesta di iscrizione nel registro fondiario.

2 Se constata che la prova dell'iscrizione nel registro per la trasparenza non è disponibile, l'ufficiale del registro fondiario sospende la procedura di iscrizione nel registro fondiario e impartisce all'ente giuridico che acquista il fondo un termine di dieci giorni per l'annuncio al registro per la trasparenza.

3 Rifiuta la notificazione di cui all'articolo 966 CC[42] se entro tale termine l'acquirente non procede all'annuncio al registro per la trasparenza.

4 Il diritto di ricorso dell'ente giuridico è retto dall'articolo 956*a* CC.

41 RS **211.412.41**
42 RS **210**

Sezione 5: Emolumenti

Art. 48

1 L'iscrizione, la modifica o la cancellazione di un'iscrizione nel registro per la trasparenza, nonché la sua consultazione o il rilascio di un attestato di iscrizione sono esenti da emolumenti.

2 I solleciti, le diffide e le decisioni emanati dall'autorità che tiene il registro o dall'autorità di controllo nonché il rilascio di un estratto sono soggetti a emolumenti.

3 L'autorità di controllo può imputare le spese della procedura di controllo a una persona se quest'ultima ha violato gli obblighi previsti dalla presente legge, ha provocato l'avvio della procedura di controllo o ne ha ostacolato lo svolgimento.

4 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti.

Capitolo 8: Assistenza amministrativa

Art. 49

1 L'autorità che tiene il registro, l'autorità di controllo e le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Si trasmettono le informazioni e i documenti necessari. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

2 Le autorità federali competenti possono scambiarsi le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla legislazione sul riciclaggio di denaro. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento di tali compiti.

3 Se l'autorità di controllo ne fa richiesta, le autorità federali, cantonali e comunali possono comunicarle i dati necessari all'adempimento dei compiti conferitile dalla presente legge. Tali dati includono in particolare informazioni finanziarie, nonché i dati acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi o amministrativi, compresi i dati acquisiti nei procedimenti pendenti, se la trasmissione non compromette il procedimento. Possono includere i dati personali e i dati relativi a persone giuridiche necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

a. i dati personali degni di particolare protezione:
    1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
    2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
    3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
    4. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
    5. i dati concernenti le misure d'assistenza sociale;
b. i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti:

1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
2. segreti professionali o segreti d'affari.

4 L'autorità di controllo può richiedere alle autorità fiscali competenti l'elenco degli enti giuridici da esse identificati come aventi la loro amministrazione o la loro direzione effettiva in Svizzera.

5 Le autorità fiscali federali e cantonali sono liberate dal segreto fiscale quando comunicano informazioni secondo i capoversi 3 e 4.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 50 Violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola l'obbligo di annuncio di cui all'articolo 13, 14, 16, 22 o 25;
b. viola l'obbligo di annuncio al registro per la trasparenza o al registro di commercio di cui agli articoli 9–11, 17, 21 o 25;
c. fornisce indicazioni false all'autorità di controllo o ai terzi da essa incaricati.

Art. 51 Inosservanza delle decisioni

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato che l'autorità di controllo gli ha notificato sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Art. 52 Competenza e perseguimento

1 La DPA[43] si applica alle infrazioni alla presente legge.

2 Il DFF è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

3 L'autorità di controllo, nel quadro delle attività di controllo di cui agli articoli 42–46, denuncia all'unità competente del DFF le infrazioni alle disposizioni della presente legge e alle autorità penali competenti le infrazioni all'articolo 327*a* CP[44].

4 L'azione penale si prescrive in sette anni.

5 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, questo compete alla giurisdizione federale. In tal caso l'unità competente del DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione, che li inoltra al Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 DPA sono applicabili per analogia.

6 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.

43 RS **313.0**
44 RS **311.0**

Capitolo 10: Protezione dei dati

Art. 53

1 L'autorità che tiene il registro, l'autorità di controllo e i terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge sono autorizzati a trattare e a comunicarsi i dati personali e i dati relativi alle persone giuridiche necessari all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

a. i dati personali degni di particolare protezione:
   1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
   2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
   3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
   4. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
   5. i dati concernenti le misure d'assistenza sociale;
b. i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche concernenti:
   1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
   2. segreti professionali o segreti d'affari.

2 I dati degli enti giuridici e delle persone iscritti nel registro per la trasparenza sono conservati per dieci anni dalla loro cancellazione prima di essere distrutti. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020[45] sulla protezione dei dati.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trattamento, segnatamente la sicurezza dei dati, nonché l'organizzazione e la tenuta del registro per la trasparenza.

4 La legge del 17 dicembre 2004[46] sulla trasparenza non si applica ai dati del registro per la trasparenza relativi a persone fisiche o giuridiche.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 54 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 55 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

45 RS **235.1**
46 RS **152.3**

Art. 56 Disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci

1 Per gli azionisti e i soci che hanno ottemperato all'obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto di cui agli articoli 697*j* e 790*a* CO[47], l'obbligo di annuncio di cui all'articolo 13 capoverso 1 è considerato adempiuto se le persone annunciate sono gli aventi economicamente diritto dell'ente giuridico interessato conformemente alle nuove disposizioni.

2 Su richiesta della persona giuridica, gli azionisti e i soci devono trasmetterle entro un mese le informazioni richieste secondo l'articolo 13 capoverso 4.

Art. 57 Disposizione transitoria relativa alla conservazione dell'elenco degli aventi economicamente diritto e dei documenti giustificativi

Le società anonime e le società a garanzia limitata conservano l'elenco degli aventi economicamente diritto predisposto secondo il diritto previgente per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. La conservazione dei documenti giustificativi relativi all'annuncio è retta dal diritto previgente.

Art. 58 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di annuncio da parte delle persone giuridiche di diritto privato svizzero

1 Le persone giuridiche di diritto privato svizzero sono tenute a effettuare l'annuncio di cui all'articolo 9 entro un mese dalla prima modifica dell'iscrizione nel registro di commercio successiva all'entrata in vigore della presente legge, ma comunque entro i termini previsti dai capoversi 2 e 3.

2 Le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro di commercio in qualità di socio o di organo sono tenute a effettuare l'annuncio di cui all'articolo 9 o 11 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Le altre persone giuridiche sono tenute a effettuare l'annuncio entro la scadenza dei seguenti termini dall'entrata in vigore della presente legge:

a. per le società anonime tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione: tre mesi;

b. per le altre società tenute a far verificare mediante revisione ordinaria la loro contabilità da un ufficio di revisione: quattro mesi;

c. per le società anonime che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria: cinque mesi;

d. per le altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata e per le altre persone giuridiche: sei mesi.

47 RS **220**

Art. 59 Disposizione transitoria relativa all'informazione delle autorità del registro di commercio

1 Se una persona giuridica di diritto privato svizzero modifica un'iscrizione nel registro di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima della scadenza dei termini transitori di cui all'articolo 58, alla prima modifica l'ufficio cantonale del registro di commercio competente la rende attenta al suo obbligo di annuncio di cui agli articoli 9, 21 e 58. Esso annuncia la modifica all'autorità che tiene il registro.

2 Alla scadenza del termine di un mese di cui all'articolo 58 capoverso 1, ma al più presto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità che tiene il registro verifica se la persona giuridica ha ottemperato al suo obbligo di annuncio. In caso contrario, la diffida ad adempierlo indicando le conseguenze dell'inosservanza di tale obbligo.

Art. 60 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di annuncio da parte delle persone giuridiche di diritto estero

Le persone giuridiche di diritto estero devono effettuare gli annunci di cui all'articolo 25 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di segnalazione delle differenze da parte degli intermediari finanziari

1 L'obbligo di segnalare le differenze di cui all'articolo 38 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2 Scaduto tale termine, se constata che una società non è iscritta nel registro per la trasparenza, l'intermediario finanziario le chiede se beneficia del termine di due anni di cui all'articolo 58 capoverso 2. Se la società ne dà conferma, l'intermediario finanziario non è tenuto a effettuare una segnalazione fino alla scadenza di questo secondo termine.

Art. 62 Disposizione transitoria relativa all'obbligo di annuncio dei rapporti fiduciari

Per i rapporti fiduciari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le società sono tenute a effettuare l'annuncio di cui all'articolo 17 alla prima modifica della loro iscrizione nel registro di commercio, ma entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 55)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003[48] sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. q e 2 lett. p

1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

q. Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 42–46 della legge del …[49] sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).

2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

p. Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 42–46 LTPG.

2. Codice delle obbligazioni[50]

Art. 656b cpv. 4 n. 3

Abrogato

Titolo ventesimosesto, capo secondo, lett. K (art. 697j–697m)

Abrogata

Art. 718 cpv. 4, terzo periodo

4 … Essa deve avere accesso al libro delle azioni.

48 RS **142.51**
49 RS …
50 RS **220**

Art. 731b cpv. 1 n. 3

1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:

3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni;

Art. 747

V. Conservazione del libro delle azioni e dei libri della società

1 Il libro delle azioni e i libri della società devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

2 Il libro delle azioni deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Titolo ventesimottavo, capo secondo, lett. A n. III^{bis} (art. 790a)

Abrogato

Art. 814 cpv. 3, terzo periodo

3 ... Essa deve avere accesso al libro delle quote.

3. Legge del 16 dicembre 2005[51] sui revisori

Art. 9a cpv. 1 lett. c

1 Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se:

c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA[52]); è fatta salva l'attività di consulente ai sensi dell'articolo 2 capoversi 3bis e 3ter della legge del 10 ottobre 1997[53] sul riciclaggio di denaro.

51 RS **221.302**
52 RS **956.1**
53 RS **955.0**

4. Codice penale[54]

Art. 327

Abrogato

Art. 327a

Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola i relativi obblighi del diritto societario:

a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO[55];

b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO;

c. nel caso di una società cooperativa, l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;

d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile, il registro degli azionisti imprenditori di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006[56] sugli investimenti collettivi;

e. nel caso di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera, l'elenco dei titolari di cui all'articolo 26 della legge del …[57] sulla trasparenza delle persone giuridiche,

è punito con la multa.

5. Legge del 17 giugno 2016[58] sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. p

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

p.	l'autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze secondo l'art. 46 cpv. 1 della legge del …[59] sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG):	per identificare le violazioni dell'obbligo di annuncio e svolgere procedure di controllo di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. c LTPG.

54 RS **311.0**
55 RS **220**
56 RS **951.31**
57 RS …
58 RS **330**
59 RS …

6. Legge federale del 13 giugno 2008[60] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 17 cpv. 4 lett. o

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

o. il Dipartimento federale delle finanze, per l'adempimento dei compiti conferitigli dagli articoli 42–46 della legge del …[61] sulla trasparenza delle persone giuridiche.

7. Legge del 28 settembre 2012[62] sull'assistenza amministrativa fiscale

Capitolo 4a (art. 22i^bis^)

Abrogato

8. Legge del 15 giugno 2018[63] sui servizi finanziari

Art. 88 Scambio di informazioni

La FINMA, l'organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l'organo di verifica, l'organo di mediazione e il DFF possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

9. Legge del 23 giugno 2006[64] sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3

3 La SICAV tiene un registro degli azionisti imprenditori nel quale sono iscritti i loro nomi e indirizzi.

Art. 46a

Abrogato

60 RS **361**
61 RS …
62 RS **651.1**
63 RS **950.1**
64 RS **951.31**

10. Legge dell'8 novembre 1934[65] sulle banche

Art. 14b

Abrogato

11. Legge del 15 giugno 2018[66] sugli istituti finanziari

Art. 61a Scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza

La FINMA e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

12. Legge del 10 ottobre 1997[67] sul riciclaggio di denaro

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale (CP)[68], la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie, in particolare per prevenire la violazione di misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002[69] sugli embarghi (LEmb).

Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3bis, 3ter, 4 lett. f e 5

1 La presente legge si applica:

c. ai consulenti.

3bis Sono considerati consulenti gli avvocati, i notai e le altre persone che prestano consulenza in ambito giuridico o contabile assistendo i propri clienti a titolo professionale nella predisposizione o nell'esecuzione di una transazione riguardante:

a. la vendita o l'acquisto di un fondo;

b. la costituzione di una società, di una fondazione o di un trust;

c. la gestione o l'amministrazione di una società, di una fondazione o di un trust;

d. l'organizzazione dei conferimenti a una società;

e. la vendita o l'acquisto di una società.

3ter Sono inoltre considerati consulenti le persone che, a titolo professionale, offrono i seguenti servizi ai loro clienti:

65 RS **952.0**
66 RS **954.1**
67 RS **955.0**
68 RS **311.0**
69 RS **946.231**

a. costituiscono una società, una fondazione o un trust;

b. forniscono un indirizzo o locali come sede di una società, una fondazione o un trust;

c. sono azionisti che operano a titolo fiduciario.

4 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:

f. i consulenti che esercitano un'attività nell'ambito di procedure giudiziarie, penali, amministrative o arbitrali.

5 Il Consiglio federale precisa le attività di intermediazione finanziaria o di consulenza considerate rilevanti. Stabilisce i criteri determinanti per l'esercizio di un'attività a titolo professionale, segnatamente sulla base del volume o del valore delle attività considerate, dell'importo dei redditi generati tramite tale attività, del numero di clienti o dell'importo dei valori patrimoniali interessati.

Art. 2b Coordinamento secondo il diritto materiale

1 Se la medesima attività è considerata sia intermediazione finanziaria sia consulenza secondo l'articolo 2 capoverso 3bis o 3ter, a tale attività si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.

2 Chi esercita sia l'attività di intermediario finanziario sia l'attività di consulente è sottoposto alle disposizioni applicabili a ciascuna delle sue attività. Può dichiarare di assoggettare l'insieme delle sue attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di tale dichiarazione.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb[70]. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.

Art. 8a cpv. 2bis, 2ter, 3, 4 e 5, secondo periodo

2bis La soglia determinante ai sensi del capoverso 1 nell'ambito di una transazione commerciale in metalli preziosi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP[71] o in pietre preziose è di 15 000 franchi.

2ter Gli intermediari finanziari sono esclusi dal campo di applicazione dei capoversi 1–2bis se commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.

3 I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore alla soglia determinante che tuttavia complessivamente superano tale soglia.

70 RS **946.231**
71 RS **941.31**

4 Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.

5 … Determina i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 2bis.

Titolo dopo l'art. 8a

Sezione 1*b*: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

1 I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:

a. verificare l'identità del cliente (art. 3 cpv. 1);

b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);

c. allestire e conservare documenti (art. 7).

2 Devono identificare l'oggetto e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi auspicate dal cliente.

3 Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi se ciò è giustificato in considerazione dei rischi elevati derivanti da esse o dal cliente.

Art. 8c Obblighi di diligenza semplificati o rafforzati

1 La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente.

2 Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi deboli o elevati derivanti dalla transazione, dalla prestazione di servizi o dal cliente. Definisce in particolare i casi in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione o della prestazione di servizi conformemente all'articolo 8*b* capoverso 3.

Art. 8d Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb[72]. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere controlli.

Art. 9 cpv. 1ter–1sexies e 2

1ter Il consulente che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali implicati nella transazione o nella prestazione di servizi:

72 RS **946.231**

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP,
2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, o
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

c. alla luce dei chiarimenti svolti secondo l'articolo 8*b* capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi conformemente all'articolo 22*a* capoverso 2 coincidono con i dati di un cliente, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d'affari, una transazione o una prestazione di servizi, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

1quater Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 1ter deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

1quinquies *Ex cpv. 1quater*

1sexies La definizione di sospetto fondato di cui al capoverso 1quinquies si applica per analogia ai casi di cui ai capoversi 1bis e 1ter.

2 Chi opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all'obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

a. effettua una transazione finanziaria in nome o per conto di un cliente; e

b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale secondo l'articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2bis

2bis Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d'affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 5

5 Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.

Art. 11a cpv. 1–4

1 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP[73], l'autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

2 Se da quest'analisi risulta che in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi sono o sono stati coinvolti, oltre all'autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari o altri consulenti, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.

2bis Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una relazione d'affari, un'operazione, una transazione o una prestazione di servizi relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari o consulenti ai sensi della presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. Chi opera in qualità di avvocato o di notaio è tenuto a consegnare informazioni soltanto alle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2.

3 L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari e ai consulenti di cui ai capoversi 1–2bis un termine per la consegna delle informazioni.

4 Il divieto d'informazione di cui all'articolo 10*a* capoversi 1 e 5 si applica per analogia agli intermediari finanziari e ai consulenti che ricevono una richiesta dall'Ufficio di comunicazione in virtù del capoverso 2 o 2bis.

Art. 12, frase introduttiva e lett. a–d

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari e dei consulenti compete:

a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

bbis. *Concerne soltanto il testo tedesco*

bter. *Concerne soltanto il testo tedesco*

c. *Concerne soltanto il testo tedesco*

d. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per i consulenti.

Art. 12a Coordinamento della vigilanza

1 Chi è assoggettato a un'autorità di vigilanza istituita da una legge speciale quale intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 ed esercita un'attività di consulente è assoggettato alla vigilanza di tale autorità per l'insieme delle sue attività.

73 RS **311.0**

2 Chi è affiliato a un organismo di autodisciplina riconosciuto per la sua attività di intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 3 ed esercita un'attività di consulente è assoggettato alla vigilanza di questo organismo di autodisciplina per l'insieme delle sue attività.

3 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a^{bis} assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43*a* LFINMA[74] sono assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza competente per l'insieme delle loro attività.

Art. 14 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. a–d

1 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

2 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e i consulenti hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se:

a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

c. *Concerne soltanto il testo tedesco*

d. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva

1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 sezione 1 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

Titolo dopo l'art. 17

Sezione 3*a*: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 3 e 4

1 La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 e sui consulenti:

3 e 4 *Abrogati*

Art. 18a Rispetto del segreto professionale

1 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

74 RS **956.1**

2 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:

a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;

b. garantire un'attività di controllo ineccepibile;

c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;

d. dimostrare la propria indipendenza dal membro dell'organismo di autodisciplina oggetto del controllo.

3 Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere informazioni coperte dal segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.

4 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD sottostanno al segreto professionale se controllano l'attività di un avvocato o di un notaio. Non possono accedere alle informazioni coperte dal segreto professionale né comunicarle all'organismo di autodisciplina o ad altre autorità, salvo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

Art. 18b Elenco pubblico

1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2 La FINMA rende accessibili i dati dell'elenco mediante una procedura di richiamo.

Art. 22a cpv. 2 lett. c

2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:

c. agli organismi di autodisciplina, all'attenzione dei loro affiliati.

Art. 23 cpv. 5 e 7

5 Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1ter lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9*b*.

7 Lo scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema d'informazione di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale determina il contenuto e la portata delle informazioni da comunicare. L'Ufficio federale di polizia definisce lo standard dei dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema d'informazione.

Art. 24 cpv. 1 lett. b

1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;

Art. 25 cpv. 2 e 3 lett. a

2 Il regolamento concretizza gli obblighi di diligenza dei loro affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce le modalità della loro osservanza.

3 Il regolamento determina inoltre:

a. le condizioni di affiliazione e di esclusione;

Art. 26 cpv. 1

1 Gli organismi di autodisciplina tengono un elenco dei loro affiliati e un elenco delle persone alle quali negano l'affiliazione.

Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1 e 5

Obbligo di comunicazione

1 *Abrogato*

5 L'obbligo di cui al capoverso 4 decade se l'affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.

Art. 28 cpv. 2

2 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1, 1bis e 2ter

1 Le seguenti autorità possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo:

a. la FINMA;

b. la CFCG;

c. l'autorità intercantonale;

d. l'Ufficio centrale;

e. l'Ufficio federale di giustizia (UFG), quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del …[75] sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG);

f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;

g. l'Ufficio di comunicazione.

1bis L'Ufficio di comunicazione e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della presente legge e della LEmb[76].

2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.

Art. 29a cpv. 4, primo periodo

4 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. …

Art. 29b, rubrica

Scambio di informazioni con l'Ufficio di comunicazione

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 29c Scambio di informazioni con la FINMA

Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti, comprese le informazioni non accessibili al pubblico.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

2 L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a. il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3

3 L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'in-

75 RS …
76 RS **946.231**

termediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo di informare di cui all'articolo 11*a*.

Art. 34 cpv. 1

1 Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP[77] e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11*a*.

Art. 35 cpv. 2

2 L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con le seguenti autorità mediante una procedura di richiamo:

a. la FINMA;
b. la CFCG;
c. l'autorità intercantonale;
d. l'Ufficio centrale;
e. l'UFG, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza ai sensi della LTPG[78];
f. il DFF, quale autorità di controllo della LTPG;
g. la SECO;
h. le autorità di perseguimento penale.

Art. 37 cpv. 2

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi. Nei casi poco gravi, l'autorità competente rinuncia al perseguimento penale e alla punizione.

13. Legge del 3 ottobre 2008[79] sui titoli contabili

Art. 23a

Abrogato

77 RS **311.0**
78 RS …
79 RS **957.1**